4. ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI

L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee è vietato.

Tale divieto è espressamente previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 22/97 che prevede, inoltre, che chiunque violi tale divieto, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.

In solido con il responsabile della violazione del divieto, dovranno provvedere anche il proprietario ed i titolari di diritti reali e personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni di rimozione, avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi e stabilisce un termine entro il quale provvedere.

Decorso infruttuosamente il termine indicato nell'ordinanza suddetta, il Sindaco procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Infine è opportuno precisare che le disposizioni del D.M. n. 471/99, non si applicano all'abbandono di rifiuti che come precedentemente detto viene disciplinato dall'articolo 14, del D.Lgs. n. 22/97.

Resta inteso che in ogni caso si dovrà procedere alla classificazione, quantificazione ed indicazione della localizzazione nel sito dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del D.M. n. 471/99 nel caso in cui, a seguito della rimozione, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti, si accerti il superamento o il pericolo concreto ed attuale di superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma 1 del più volte citato D.M. 471/99.

5. ITER PER L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI BONIFICA

Entro trenta giorni dall'evento che ha determinato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili o dalla individuazione della situazione di pericolo concreto e attuale di superamento dei valori di concentrazione limite accettabili, deve essere presentato al Comune e alla Regione il Piano della caratterizzazione predisposto secondo i criteri definiti dal presente piano.

Il progetto definitivo deve essere presentato al Comune e alla Regione entro e non oltre un anno dalla scadenza del termine di cui sopra.

Il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più Comuni, la Regione, approva il progetto definitivo entro novanta giorni dalla presentazione, sentita una Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, alla quale sono chiamati a partecipare gli Enti locali interessati, l'ARPA competente per territorio e tutte le altre amministrazioni competenti per le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli altri atti di assenso.

Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, l'approvazione del progetto medesimo è subordinato alla acquisizione della relativa pronuncia di compatibilità da parte della Amministrazione competente. In tali casi i termini previsti, di cui sopra, sono sospesi sino alla conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale.

Il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più Comuni, la Regione, sentita la Conferenza di servizi, approva il piano della caratterizzazione e ne autorizza l'esecuzione, eventualmente richiedendo integrazioni e imponendo specifiche prescrizioni.

Sulla base dei risultati dell'esecuzione del Piano della caratterizzazione deve essere predisposto e trasmesso al Comune e alla Regione il progetto preliminare redatto secondo le modalità prima definite.

Il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più Comuni, la Regione, sentita la Conferenza di servizi, approva il progetto preliminare, con la perimetrazione definitiva dell'area influenzata dalla fonte inquinante eventualmente richiedendo integrazioni e imponendo specifiche prescrizioni.

Sulla base del progetto preliminare è predisposto il progetto definitivo di bonifica e ripristino ambientale o di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza o di messa in sicurezza permanente, che stabilisce le eventuali prescrizioni e limitazioni per l'uso del sito.

I progetti di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza possono essere approvati solo se siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- il Progetto preliminare dimostri che i valori di concentrazione limite accettabili di cui all'Allegato 1 del D.M. 471/99 non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili;
- i valori di concentrazione residui da raggiungere per lo specifico sito per la destinazione d'uso prevista garantiscano la tutela della salute e dell'ambiente influenzato dall'impatto del sito; questa condizione deve essere verificata sulla base di una analisi del rischio condotta secondo i criteri indicati nel presente piano;
- il Progetto preliminare di bonifica e ripristino ambientale preveda e descriva le misure di sicurezza da adottare nel sito e nell'area circostante, i piani di monitoraggio ed i controlli da eseguire per valutare l'efficacia nel tempo degli interventi di bonifica e delle misure di sicurezza adottate.

I progetti di messa in sicurezza permanente possono essere approvati solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6 del D. M. 471/99.

Con il provvedimento di approvazione del progetto definitivo sono autorizzati gli interventi necessari per l'attuazione del progetto stesso e sono stabiliti i relativi tempi d'esecuzione, sono indicate le eventuali prescrizioni per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie in misura non inferiore al 20 % del costo stimato dell'intervento che devono essere prestate a favore della Regione per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi medesimi.

Il provvedimento è comunque comunicato alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato e al Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia.

Ai fini soli della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto definitivo, e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione di cui sopra sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente.

L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori qualora la realizzazione e l'esercizio dei suddetti impianti ed attrezzature rivesta carattere di pubblica utilità.

Nel caso di bonifica e ripristino ambientale di siti interessati da attività produttive in esercizio, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più Comuni, la Regione, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività.

5.1. Controlli

La documentazione relativa al Piano della caratterizzazione, al Progetto preliminare, al Progetto definitivo, comprensivo delle misure di sicurezza, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate, sono trasmessi alla

Provincia ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati.

Il completamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale e la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione predisposta in conformità ai criteri ed ai contenuti indicati nell'Allegato 5 del D.M. 471/99. Il completamento degli interventi di messa in sicurezza permanente e la conformità degli stessi al progetto approvato non può comunque essere accertato se non decorsi cinque anni dall'effettuazione del primo controllo effettuato dalla Provincia.

La certificazione di cui sopra costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate.

Per gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 del D. M. 471/99 la Provincia è altresì tenuta ad effettuare controlli e verifiche periodiche sull'efficacia delle misure di sicurezza adottate e degli interventi di messa in sicurezza permanente, anche al fine di accertare, con cadenza almeno biennale, che le caratteristiche del sito sottoposto ai predetti interventi siano corrispondenti alla destinazione d'uso prevista e non comportino rischi per la salute e per l'ambiente, tenuto anche conto delle conoscenze tecniche e scientifiche nel frattempo intervenute.

5.2. Interventi di bonifica e ripristino ambientale che non richiedono autorizzazione

La Regione può individuare tipologie di interventi di bonifica e ripristino ambientale che possono essere realizzati senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 10 del D. M. 471/99.

Ai fini dell'individuazione dei progetti di cui sopra devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- il volume del terreno contaminato non deve essere superiore a cento metri cubi;

- il progetto non deve riguardare interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza di cui all'articolo 5 del D.M. 471/99 né interventi di messa in sicurezza permanente di cui all'articolo 6 del medesimo D.M.;

- il progetto non deve rientrare tra quelli che in base alla normativa vigente sono soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

La Regione, stabilisce le modalità ed i criteri che devono essere rispettati per l'esecuzione degli interventi di bonifica, anche con riferimento alle modalità di recupero e di smaltimento dei rifiuti che derivano dalle predette attività ed al vincolo della limitazione della movimentazione dei rifiuti.

Il progetto esecutivo relativo agli interventi in esame deve essere presentato, sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori, al Comune che può chiedere integrazioni e stabilire prescrizioni e modalità di esecuzione dei lavori medesimi o impedire l'esecuzione degli interventi che non rispettino i criteri stabiliti dalla Regione o dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia.

5.3. Interventi effettuati da Regioni e Comuni e ordine di priorità

Gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza permanente e le misure di sicurezza sono realizzati dal Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda o si tratti di siti che interessano il territorio di più Comuni, dalla Regione, nei seguenti casi:

- il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile e il proprietario del sito non provveda;

- il responsabile dell'inquinamento sia individuabile ma non provveda, né provveda il proprietario del sito da bonificare o altro soggetto interessato;

- il sito da bonificare sia di proprietà pubblica e il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda.

La Regione o il Comune provvede agli interventi di bonifica e ripristino ambientale secondo un ordine di priorità stabilito nel presente piano e successive modifiche ed integrazioni, salva l'adozione degli interventi di messa in sicurezza resi necessari per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

La Regione ed in caso di inadempienza il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia definisce le procedure e i tempi per l'approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui sopra. Tali progetti devono essere redatti nel rispetto dei tre livelli di approfondimenti tecnici progressivi stabiliti dal presente piano. Gli interventi effettuati in danno da parte della Pubblica amministrazione non sono soggetti al versamento delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 9. del D. M. 471/99.

5.4. Anagrafe dei siti da bonificare

Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, la Regione, sulla base dei criteri definiti dall'A.N.P.A., predispone l'Anagrafe dei siti da bonificare che deve contenere:

- l'elenco dei siti da bonificare;
- l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale, di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi.
- L'elenco dei siti da bonificare è predisposto e aggiornato sulla base:
- delle notifiche dei soggetti di cui all'articolo 6 del D.M. 471/99 per i siti di cui si sia verificato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'Allegato 1 del D. M. 471/99;

- delle notifiche dei soggetti interessati per i siti di cui si sia verificato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'Allegato 1 del D.M. 471/99;
- degli accertamenti eseguiti dall'autorità competente che attestino un superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma 1 del D.M. 471/99, per i siti inseriti nel Censimento dei siti potenzialmente contaminati;
- delle comunicazioni dei soggetti pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni abbiano individuato siti inquinati.

La Regione a seguito dell'inserimento di un sito nell'Anagrafe dei siti da bonificare ne dà comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento ad avviare la procedura di cui all'articolo 6 del D.M. 471/99, dandone comunicazione al proprietario del sito. Qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile e il proprietario del sito non avvii la procedura medesima, il Comune o la Regione provvedono a realizzare d'ufficio gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale secondo l'ordine di priorità fissati nel presente piano.

L'inserimento di un sito nell'Anagrafe dei siti da bonificare deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune e deve essere comunicato all'Ufficio Tecnico Erariale competente.